

Civile Ord. Sez. 5 Num. 22737 Anno 2026
Presidente: DI MARZIO PAOLO
Relatore: BALATO FRANCESCO
Data pubblicazione: 06/07/2026

Oggetto: Correzione
di errore materiale -
Distrazione delle
spese.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22644/2025 R.G. instaurato con decreto presidenziale del 12/11/2025, previa sollecitazione del difensore del controricorrente per la correzione di errore materiale nel procedimento n. 1824/2025 tra le parti:

AGENZIA DELLE ENTRATE

- ricorrente-

contro

CASTO CARLO, elettivamente domiciliato in Melissano, via L. da Vinci n. 44, presso lo studio dell'avvocato Massimo Fasano, che lo rappresenta e difende

-controricorrente-

relativamente al decreto della Corte Suprema di Cassazione n. racc. gen. 29538/2025, pubblicato il 07/11/2025, emesso nel giudizio iscritto al n. 1824/2025 R.G.;

vista l'istanza di correzione di errore materiale dell'avvocato Massimo Fasano del 07/11/2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal Consigliere relatore Francesco Balato;

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto del 28/10/2025, pubblicato il 07/11/2025, questa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione iscritto al n. 1824/2025 R.G., promosso dall'Agenzia delle Entrate contro Casto Carlo, ai sensi degli artt. 380-bis, secondo comma, 391 e 391, secondo comma, c.p.c., condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 12,5%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed esborsi per Euro 200,00.

2. Con istanza del 10/11/2025, l'avvocato Massimo Fasano, difensore della parte controricorrente Casto Carlo, ha chiesto la rettifica del suddetto decreto, deducendo che nel controricorso era stata formulata richiesta di distrazione delle spese in suo favore quale procuratore antistatario e che tale statuizione era stata omessa nel dispositivo.

3. L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese, ritualmente formulata dalla parte controricorrente, integra errore materiale emendabile con il procedimento di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. Deve pertanto disporsi la correzione del decreto nei termini indicati in dispositivo, fermo restando l'importo già liquidato per spese.

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo del decreto di estinzione di questa Corte del 28/10/2025, pubblicato il 07/11/2025, emesso nel giudizio iscritto al n. 1824/2025 R.G., sia corretto nei seguenti termini: laddove si legge «Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nel 12,5% dell'onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute ed esborsi per Euro 200,00», deve leggersi «Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 12,5%, i.v.a. e c.p.a. se dovute ed esborsi per Euro 200,00, con distrazione in favore dell'avvocato Massimo Fasano dichiaratosi antistatario».

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 maggio 2026.

Il Presidente
Paolo Di Marzio